



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI BARI  
SEZIONE LAVORO

composta dai signori Magistrati:

Dott. Pietro Mastrorilli      Presidente relatore  
Dott. Ernesta Tarantino      Consigliere  
Dott. Elvira Palma            Consigliere

alla pubblica udienza del 22/03/2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1099/2020 R.G. promossa da:

I.N.P.S. rappresentato e difeso dall'Avv. CONTURSI CHIARA

APPELLANTE

contro:

**[REDACTED]** rappresentata e difesa dall'Avv. STOLFA FRANCESCO e  
dall'Avv. STOLFA ADRIANA

APPELLATA

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 25.06.2018 presso la Cancelleria del Tribunale di Bari, la **[REDACTED]** conveniva in giudizio l'INPS, al fine di accertare: in via principale, l'illiceità di ogni pretesa avanzata dall'ente resistente derivante dal verbale di accertamento n. 2016002812/DDL del 6.4.2016, da considerarsi nullo e/o illegittimo, unitamente a tutti gli atti antecedenti, consequenziali e successivi a

quest'ultimo; in via subordinata, la riduzione dell'importo delle somme dovute, a titolo di sanzioni, contributi non versati e di ogni alta ulteriore cifra eventualmente dovuta.

Deduceva all'uopo la società opponente:

- di aver appunto subito, in data 16.03.2016, un accertamento da parte dell'ispettore INPS ██████████, il quale, acquisita la documentazione di lavoro, fiscale e contabile dell'azienda, emetteva, in data 06.04.2016, con riferimento al periodo dall'01.01.2011 al 30.09.2015, il cennato verbale di accertamento impugnato dell'importo complessivo di € 313.487,86, con cui constatava l'omessa qualificazione degli operai assunti nel ridetto periodo all'interno dell'Area II livello II del CIPL di Bari, livello superiore rispetto a quello denunciato dalla società ricorrente, pari all'Area III livello II del suddetto contratto integrativo;
- che, nonostante la proposizione in data 06.05.2016 di ricorso amministrativo ai fini dell'annullamento del verbale emesso, l'INPS, a distanza di quasi un anno e mezzo dalla relativa ricezione, non accoglieva alcuna delle motivazioni ivi contenute;
- che, in particolare, doveva ravvisarsi sia l'erroneità della qualificazione di mansione superiore ascritta dall'INPS, in quanto gli operai oggetto di accertamento dovevano ricondursi nell'alveo dei lavoratori svolgenti mansioni generiche e semplici, "quali l'acinellatura, defogliatura, ecc...", ovvero nella categoria dei braccianti assunti durante le "campagne di grande raccolta", sia la genericità dell'accertamento eseguito, non avendo l'ente accertatore indagato sufficientemente sulla differente ripartizione delle mansioni tra tutti gli operai assunti nonché sulle modalità di conduzione dell'attività imprenditoriale;
- che, non a caso, lo stesso ispettore verbalizzante, utilizzando nel corso del verbale l'espressione "in dubiis benigniora" sull'esatto inquadramento dei lavoratori oggetto di verifica, avrebbe dovuto giustappunto indurre l'INPS ad eseguire indagini più approfondite e specifiche;
- che, inoltre, il verbale di accertamento gravato doveva considerarsi erroneo nella parte in cui riteneva applicabile il CIPL di Bari, dovendo applicarsi, viceversa, quello

della provincia di Taranto, svolgendo la società ricorrente attività agricola su terreni ubicati nell'area territoriale di quest'ultima;

- che, in subordine, il verbale di accertamento adottato doveva reputarsi illegittimo, poiché non risultava applicato nella fattispecie in esame l'art. 6, co. 6, D.L. n. 138/1989, statuente che lo sgravio non può superare il maggiore importo risultante dalla differenza tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta;

- che, infine, i conteggi contenuti nel suddetto verbale, in forza delle doglianze esposte, risultavano sprovvisti degli elementi minimi, volti ad accertarne la congruità e la liceità.

Radicatosi il contraddittorio, l'ente resistente rilevava l'infondatezza dei motivi dell'azione di accertamento negativo del credito proposta da parte ricorrente.

Nello specifico, l'INPS sosteneva la piena legittimità dell'accertamento eseguito, attesa la (pacifica) natura di azienda agricola "senza terra" della ricorrente, implicante l'acquisto in blocco di uva da tavola con obbligo di raccolta effettuata dai lavoratori assunti, la quale viene successivamente rivenduta all'ingrosso.

Aggiungeva che la qualificazione superiore ascritta dall'ispettore INPS a tutti i lavoratori assunti dalla società opponente fosse stata in ogni caso confermata dalle dichiarazioni rilasciate dal rappresentante legale di quest'ultima.

Rilevava, infine, che non poteva trovare applicazione la normativa calmieratrice invocata, poiché applicabile solo per agevolazioni previste a titolo di fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi per i territori del Mezzogiorno.

Espletata la prova orale a mezzo di due testi di parte attrice, il primo giudice, con sentenza del 24.07.2020, accoglieva integralmente il ricorso della società ricorrente osservando che:

- l'attività svolta dagli operai della società ██████████, per i periodi oggetto di accertamento, era effettivamente risultata riconducibile alle "grandi campagne di raccolta";

- alla luce dell'istruttoria espletata, le mansioni affidate agli operai non richiedevano particolari conoscenze, tali da determinare l'inquadramento nell'area superiore;

Avverso tale sentenza, l'INPS proponeva gravame con ricorso del 27.08.2020, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano.

In data 11.03.2022, a mezzo memoria difensiva, si costituiva la [REDACTED], la quale concludeva per il rigetto dell'impugnazione.

Si acquisivano i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo del giudizio di primo grado.

In data odierna - previa trattazione della controversia tempestivamente disposta per iscritto, ai sensi dell'art. 221, 4° co., D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, in L. 17 luglio 2020, n. 77 - si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché si procedeva alla pubblicazione del dispositivo in forma cartacea mediante deposito in Cancelleria.

Con il primo motivo l'ente appellante lamentava che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto corretto l'inquadramento operato dalla [REDACTED] sebbene dall'istruttoria espletata fosse emerso che gli operai assunti dalla suddetta azienda non potevano essere considerati semplici operai addetti alla generica e disordinata raccolta dell'uva da tavola, essendo stati gli stessi adibiti a tutte le mansioni antecedenti e successive alla raccolta stessa (essi, infatti, a dire dell'INPS, procedevano "al taglio, all'incassettamento, alla selezione dei prodotti, privandoli delle foglie in eccesso, eliminando eventuali residui e consentendo l'ultimazione delle operazioni in magazzino, in cui il prodotto viene pesato e sistemato per l'immissione su mercati...").

Sosteneva, sul punto, che la suesposta interpretazione era stata confermata, oltre che dalle prove testimoniali espletate in prime cure, anche dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società appellata in sede ispettiva, le quali, tuttavia, non erano state ritenute decisive ai fini della decisione della causa.

Inoltre, per stessa natura di impresa senza terra della [REDACTED], quest'ultima non poteva invocare l'inquadramento effettuato, "non producendo e raccogliendo i

prodotti all'interno dell'azienda", secondo quanto previsto dall'Area III, livello II del contratto collettivo provinciale.

Ribadiva che, in due precedenti giudizi che avevano visto soccombente la [REDACTED] [REDACTED] riferiti all'anno 2006, era stato accertato che gli operai, pur essendo stati assunti come lavoratori qualificati, avevano ricevuto una retribuzione giornaliera inferiore a quella prevista dal CIPL.

Concludeva affermando che doveva considerarsi irrilevante l'omesso accertamento da parte dell'ispettore INPS circa le precise mansioni svolte dai lavoratori oggetto di accertamento, in quanto alcun distinguo era stato sul punto effettuato da parte del legale rappresentante della [REDACTED] in sede di dichiarazioni innanzi all'ispettore INPS.

Con il secondo ed ultimo motivo di gravame, l'INPS domandava, in stretta connessione con il primo motivo di appello, la restituzione dei benefici contributivi conseguiti dalla società appellata, per aver quest'ultima erogato retribuzioni inferiori a quelle in realtà accertate.

Preliminarmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata ne eccepiva l'inammissibilità per mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 434 c.p.c., così come modificato dall'art. 54, co. 1, lett. c-bis del c.d. "Decreto Sviluppo" - D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012.

Orbene, l'atto di gravame, contrariamente a quanto opinato dalla società appellata, risulta sufficientemente chiaro e specifico, come emerge dalle circostanziate censure di cui si è dato atto precedentemente; in particolare, l'appellante ha dedotto con sufficiente chiarezza gli (eventuali) errori di fatto e di diritto a suo dire commessi dal giudice di primo grado, sicché l'eccezione di inammissibilità del gravame va disattesa.

Tanto premesso, nel merito, tuttavia, l'appello proposto è infondato.

Come correttamente rilevato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 8 del CPL di Bari del 28.2.2005 vigente pro tempore nell'area III, livello I, rientrano gli operai assunti per

eeguire mansioni manuali e generiche quali: “operaio non qualificato - addetto alla zappatura - estirpazione - vendemmia - raccolta olive da tavola - raccolta mandorlo da terra - lavori generici nei vivai, semenzai, serre, orti, e colture floricole, addetto alla acinellatura, addetto alle pulizie presso aziende agrituristiche - addetto al maneggio - addetto al punto vendita di prodotti di aziende agrituristiche, ecc.”.

Appartengono all’area III, livello II, gli operai addetti alle operazioni di raccolta ex art. 54, CCNL 27.11.1991; sono tali gli operai assunti ed impiegati a tempo determinato per le grandi campagne di raccolta e per le colture e durante i periodi relativi di cui all’art. 10 del presente CCPL, secondo il quale: “In applicazione dell’art. 54 del c.c.n.l. e successive modificazioni, si individuano le seguenti campagne di raccolta dei prodotti, con i periodi a fianco di ciascuna di esse indicati: - olive da molitura 20 ottobre - 28 febbraio; - uva bianca e nera prodotta e raccolta dall’azienda 20 luglio - 30 novembre; - patate 1 maggio - 30 giugno; - ciliegie 15 maggio - 30 giugno”.

Viceversa, sempre in virtù di quanto previsto dal medesimo CCPL, devono ricondursi nell’Area II, livello II (attribuito dall’INPS in sede ispettiva) “gli operai in possesso di conoscenze e capacità professionali tali da svolgere mansioni quali : Casiere - Vaccaro - Porcaro - Assistenti di bovini - pastore – Guardiano privato - Guardiano - Addetti alla Erpicatura aratura - mietitura - taglio di uva da tavola - addetti alla floricoltura, esclusa la manovalanza generica, trasporto uva - smallatura mandorle - aiutante lavori specializzati - raccolta prodotto dall’albero - preparazione del terreno - sarchiatura - zappatura nei vivai, orti e colture floricole - stenditori di teli per la raccolta delle olive con macchine - addetti alla tiratura tralci con mezzi meccanici - addetti alla legatura tralci dopo la potatura - cameriere addetto presso le aziende agrituristiche, operaio polivalente”.

Dunque, a tenore delle mansioni sopra riportate, la differenza tra le due aree consiste nell’affidamento di mansioni generiche e di facile esecuzione (Area III, livello I) ovvero nel possesso di competenze maggiormente qualificanti (Area II, livello II), che implicano quale corollario naturale l’affidamento di maggiori responsabilità.

A queste due categorie, vi è da aggiungere quella intermedia delle grandi campagne di raccolta, durante le quali gli operai assunti vengono inquadrati all'interno dell'Area III, livello II.

Ebbene, nel primo grado di giudizio, i due testi escussi hanno confermato che gli operai assunti dalla società opponente, durante il periodo oggetto di accertamento, hanno svolto mansioni semplici e comunque coincidenti con le grandi campagne di raccolta; in particolare, all'udienza del 25.01.2019, la testimone [REDACTED] dopo aver asserito di lavorare per la [REDACTED] dal 2004/2005, tanto aveva dichiarato: "Confermo la circostanza sub. 4 del ricorso che mi viene letta, sono quelli i mesi in cui viene effettuata la raccolta. Confermo che sia io che le altre persone indicate nell'elenco allegato al verbale che la S.V. mi mostra, nel periodo precedente alla raccolta ci occupiamo esclusivamente delle attività preliminari quali acinellatura, spollonatura, defogliatura, ecc...Confermo che sia io che le persone indicate nel predetto elenco e per i periodi ivi indicati nel periodo di raccolta ci siamo occupati esclusivamente delle attività indicate nella circostanza sub. 6) del ricorso che mi viene letta. Non ci siamo mai occupati invece di raccolta. Confermo che sia io che le persone indicate nell'elenco che mi viene mostrato nel periodo successivo alla raccolta ci siamo occupati solo delle attività indicate nella circostanza sub. 7) del ricorso che mi viene letta".

Parimenti, sebbene solo con riferimento dall'anno 2014, all'udienza del 20.09.2019, la teste [REDACTED] aveva riferito: "Confermo che la società ricorrente effettua attività di raccolta dell'uva solo nel periodo Agosto – Ottobre. Confermo che sia che gli altri colleghi di lavoro, indicati nell'elenco che mi viene mostrato, per i periodi ivi indicati, al periodo antecedente alla raccolta abbiamo svolto soltanto attività preliminari quali acinellatura, defogliatura, ecc...Confermo che sia io che le persone indicate nell'elenco che mi viene mostrato, nel periodo di raccolta ci occupavamo esclusivamente di attività di manovalanza (trasporto cassette, sistemazioni teloni, taglio tralci). Non ci occupavamo di taglio dell'uva, che veniva invece svolto da operai più specializzati. Confermo che sia io che i colleghi indicati

nell'elenco che mi viene mostrato, nel periodo successivo alla raccolta ci occupiamo della pulizia e ripristino del vigneto”.

In forza delle dichiarazioni rilasciate, non può considerarsi, pertanto, degna di pregio la doglianza mossa dall'ente appellante, secondo cui gli operai oggetto di accertamento si sarebbero occupati della legatura tralci (mansione da Area II, livello II), avendo, invero, questi ultimi eseguito al più, come si vedrà in seguito, il solo taglio dei tralci, che è operazione richiedente, come è pacifico, competenze tecniche inferiori; anche in relazione al “trasporto dell'uva” i testi escussi hanno ridimensionato tale attività complementare, confermando il capitolo 6 e precisando, per l'effetto, che si trattava soltanto del trasporto delle cassette piene (dell'uva appena raccolta) in magazzino ovvero di un'attività non abbisognevole di qualsivoglia particolare professionalità.

Tali assunti venivano perfettamente individuati dal Tribunale, che, a corroborazione del giusto inquadramento operato, citava il Verbale di Accordo per il Rinnovo del 20 maggio 2013, secondo il quale rientrano nell'Area III, livello II, (anche) “gli operai assunti per le fasi di acinellatura, defogliatura, diradamento e spollonatura degli ulivi, raccolta di olive da molitura, uva bianca e nera prodotta e raccolta in azienda, raccolta delle patate, raccolta delle ciliegie”.

Per quanto attiene alla dicitura “raccolta.... di uva bianca e nera prodotta e raccolta in azienda”, questa Corte ritiene che essa possa pacificamente applicarsi anche alle aziende c.d. senza terra (tra le quali rientra l'odierna appellata), poiché, diversamente opinando, si opererebbe un ingiustificato discrimine con le altre imprese agricole invece proprietarie di terreni; infatti, aderendo alla tesi opposta, si creerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra aziende, tale per cui quelle senza terra si vedrebbero costrette ad assumere – senza alcuna ragionevole spiegazione, non a caso in alcun modo fornita dall'INPS in sede di appello - operai con qualifica superiore, mentre le altre (quelle proprietarie di terreni) con qualifica inferiore, pur effettuando i lavoratori in questione le stesse mansioni.

Ricostruito in tal modo il quadro istruttorio del primo grado, occorre premettere, a differenza di quanto sostenuto dall'INPS, che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi negli ultimi anni, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria (cfr. in tale senso, Cass. 18.11.2020, n. 26274, Cass. 10.11.2010 n. 22862 e Cass. n. 14965 del 2012).

A ciò si aggiunga che “il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova; al proposito, la Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che i verbali ispettivi predetti non hanno alcun valore probatorio precostituito, ma che costituiscono "materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante", poiché le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta” (Cass. 14.05.2020, n. 8946).

Alla luce dei suesposti principi giuridici, gravava sull'ente appellante l'onere di dimostrare esattamente l'inquadramento superiore di tutti gli operai oggetto di accertamento, ricondotti indistintamente nell'Area II, livello II, non potendo le sole dichiarazioni del rappresentante legale della [REDACTED] sopperire in tal senso; infatti, se da un lato il [REDACTED] ha in effetti confermato, ricostruendo in via generale la natura dell'attività aziendale, che gli operai assunti della propria azienda si occupano delle fase del taglio dell'uva, dall'altro aveva riferito che gli stessi vengono anche adibiti ad altre mansioni quali l'acinellatura e la defogliazione

(confermate nel corso dell'istruttoria), senza tuttavia in alcun modo "confessare", come sembra opinare l'INPS, che tutto il personale assunto in blocco durante il quadriennio oggetto dell'accertamento, abbia svolto, in modo promiscuo, le medesime mansioni.

Tra l'altro, lo stesso ente appellante, non citando ritualmente l'unico teste indicato, nella persona dell'ispettore INPS che aveva eseguito l'accertamento, veniva dichiarato decaduto dalla relativa escussione all'udienza del 25.01.2019.

Né, a tal fine, possono sopperire a tale carenza probatoria le sentenze allegate nel fascicolo di parte appellante, da cui non può ricavarsi alcun elemento utile per la decisione della presente controversia, non essendo nominati gli inquadramenti né tantomeno le qualifiche degli operai oggetto del periodo di accertamento, in ogni caso risalente all'anno 2006.

Senonché, essendo emersa la differente organizzazione della gestione della forza lavoro all'interno dell'azienda (si vedano, a tal fine, le dichiarazioni testimoniali succitate), confermata anche dall'elenco degli operai allegato al verbale ispettivo in cui si evince pacificamente la estrema variabilità degli operai e delle giornate di lavoro in base al mese e all'anno di riferimento, deve concludersi per l'infondatezza della pretesa creditoria dell'INPS, che non ha adeguatamente comprovato, come era suo onere, quali e quanti operai si sarebbero in concreto occupati del taglio di uva da tavola.

D'altronde, lo stesso ispettore INPS poneva, in modo implicito, dei dubbi, per quanto già esposto, sull'esatto inquadramento da imputarsi agli operai della ██████████ ████████ utilizzando, in sede di verbale, il suddetto brocardo latino "in dubiis benigniora"; senza contare che, anche da un punto di vista logico, il massivo erroneo inquadramento, allegato dall'INPS, ove fondato, esporrebbe l'azienda a decine di vertenze per superiore inquadramento laddove, sintomaticamente, nulla di tutto ciò risulta essere avvenuto.

Senza contare che, per tutto quanto sopra esposto, anche a voler ritenere – in sostanziale difformità con quanto emerso dalla prova per testi – che gli operai indicati

nell'apposito elenco allegato al verbale ispettivo, si siano dedicati (anche) al taglio (ovvero alla raccolta) dell'uva, emerge in ogni caso dal ridetto verbale di accertamento, che i contributi (in tesi) omessi si riferiscono a lavoratori impiegati nei mesi di luglio-novembre, ossia nell'ambito del periodo c.d. di "grandi raccolte" (di uva da tavola).

Orbene, in relazione a detto particolare periodo, il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai agricoli ha sempre, storicamente, previsto una retribuzione inferiore da corrispondere in queste "campagne di raccolta" di alcuni prodotti agricoli, fra cui l'uva (da tavola e da vino).

Si vedano gli artt. 57 del CCNL 5.3.1987 e 54 del CCNL 27.11.1991 che consentivano, appunto, ai CIPL di prevedere una paga ridotta in determinati periodi, variabili per ogni prodotto.

Nel caso dell'uva, il CIPL della provincia di Bari ha sempre previsto che il periodo di "grande raccolta" iniziasse il 20 luglio e terminasse il 30 novembre (v. art. 10 del CIPL 2005, allegato, che "in applicazione dell'art. 54 del CCNL e successive modificazioni, individua le seguenti campagne di raccolta dei prodotti:..... uva bianca e nera prodotta e raccolta dall'azienda 20 luglio – 30 novembre....").

Questa particolare classificazione delle mansioni di raccolta, è stata poi evidentemente trasfusa nel secondo livello della terza area del CIPL del 20.5.2013 vigente all'epoca dei fatti di causa, i quali rientrano per la gran parte entro l'ambito temporale di applicazione di tale ultimo contratto; quest'ultimo, infatti, senza che venissero più individuati i periodi di "grande raccolta", come visto sopra, \*  
ricomprende in ogni caso, nell'Area III, livello II, "gli operai assunti per le fasi di acinellatura, defogliatura, diradamento e spollonatura degli ulivi, raccolta di olive da molitura, uva bianca e nera prodotta e raccolta in azienda, ....", all'evidente fine di consentire (ancora una volta) la corresponsione di una paga più bassa in presenza di mansioni (quali quelle del taglio dell'uva) che, pur essendo prerogativa (anche) del livello più alto (v. declaratoria di cui sopra) - invocato dall'INPS – risultano connotate da un carattere, per così dire, ripetitivo e/o intensivo, tale da inserirsi in un

vero e proprio ciclo dell'attività aziendale, sol perché effettuate in occasione di particolari campagne di (grandi) raccolte (quale è, per l'uva da tavola, quella che va dal mese di agosto al mese di novembre di ogni anno).

Tali considerazioni assorbono ogni ulteriori questione, ivi compresa quella riproposta dalla società appellata circa l'applicabilità del CIPL della provincia di Taranto, senza peraltro interporre gravame incidentale avverso il passaggio motivazionale della sentenza gravata che ha invece ritenuto applicabile (v. pag. 5 della sentenza) il CIPL di Bari.

Il rigetto del motivo principale dell'appello comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni, anche di natura istruttoria, sollevate dalle parti.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro

definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 27.08.2020 dall'INPS nei confronti della [REDACTED], avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari in data 24.07.2020, così provvede:

- 1) rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza;
- 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio in favore della [REDACTED], le quali vengono liquidate in € 5.300,00, il tutto oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Bari il 22/03/2022

Il Presidente estensore  
Dott. Pietro Mastrorilli